



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe TARI 2023 sulla base del piano finanziario di cui alla delibera CC n. 17/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
5. TALLONE Giovanni - Consigliere	Sì
6. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
7. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Giust.
8. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO EZIO - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Giust.
12. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa ZEROLI Sonia, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'assessore Parola Massimo

-Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-Considerato che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-Vista la deliberazione 363/2021/r/rif Arera “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale è stato stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento.

-Vista la deliberazione n.2/DRIF/2021 Arera del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

-Richiamati inoltre gli atti assunti dalla medesima autorità per la regolazione dell'energia reti e ambiente antecedenti le deliberazioni sopra indicate: n. 443 del 31/10/2019 – n. 444 del 31/10/2019 – 57 del 03/03/2020, n. 2 del 27/03/2020, n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020, n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021

-Vista la deliberazione CC 26 in data 23/07/2021 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento TARI;

-Tenuto conto dell'art. 8 del DPR 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-Visto il comma 702, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446;

-Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

-Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto il metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

-Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022/2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio individuato nel Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC) avente sede in Cuneo via Roma 28 P.IVA 01574090047 e C.F. 8012270049 sulla scorta dei dati dallo stesso elaborati per il quadriennio 2022/2025 che ricomprendono altresì i costi di competenza del Comune per le attività svolte direttamente dallo stesso (nota CEC del 07/04/2022 acquisita al protocollo del Comune di Cervasca al n. 3049 nella medesima data– allegato A);

-Visto il PEF (Piano Economico finanziario) TARI 2022/2024 approvato con deliberazione CC n. 17 in data 28/04/2022 per il periodo 2022/2025 cui si fa espresso rimando nel testo (ivi comprese ripartizioni delle quote e coefficienti) e negli allegati come approvati in quella sede dal Consiglio Comunale;

-Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

-Dato atto che, la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

-Considerato che: l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-Vista la legge 29/12/2022 n. 197 e la circolare della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno del 30/12/2022 (circolare Dait n. 128) a mezzo della quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stata differita al 30/04/2023;

-Tenuto conto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

-Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

-Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-Preso atto che, l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-Considerato inoltre che, il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

-Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

-Dato atto che, a specifica di quanto sopra va comunque sottolineato che: cfr il “totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007” è definito sulla scorta di quanto in precedenza dettagliato, con riferimento al piano finanziario 2022/2025 di cui alla delibera CC 17/2022 e che quindi, la base di conteggio è riferita all'anno 2020, anno di pandemia Covid-19 con le note ripercussioni finanziarie ed economiche nazionali e locali; inoltre i costi che l'ente copre al 100%, (computando quale base il 2020) non possono computare i maggiori costi attuali richiesti dai gestori terzi, né l'adeguamento ISTAT attuale, né gli ingenti maggiori costi causati dall'emergenza determinata dalla guerra in Ucraina che in maniera cospicua si ripercuotono sui costi per servizi e sui costi per utenze e che pertanto alla luce di quanto appena espresso, la copertura al 100 è garantita con tutte le limitazioni esposte;

-Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

-Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

-Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

-Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, che i documenti sotto indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

 Piano finanziario TARI 2022/2025 come allegata alla deliberazione CC 17 del 28/04/2022

 Relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025 come allegata alla deliberazione Cc 17 del 28/04/2022;

-Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, che la tabella delle tariffe definite sulla scorta di quanto ai punti precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

🚦 Tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 allegato di cui alla lettera A);

-Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

-Visto il costituendo e approvando Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e il documento unico di Programmazione per il medesimo triennio;

-Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 18/7/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-Visto lo Statuto comunale;

Dopo ampia ed esauriente discussione

Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 11

Astenuti n. 1 (RE Silvio)

Favorevoli n. 10;

Contrari n.0

DELIBERA

che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, le tariffe TARI da applicare nell'anno 2023 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dando atto che, con le tariffe qui esposte è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal piano finanziario 2022/2025 approvato con delibera CC n. 17 in data 28/04/2022 con le indicazioni e specifiche sopra dettagliate cui si fa espresso rimando.

di dare atto che, alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del servizio Tributi comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

* * * * *

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano,

Presenti n. 11; Astenuti n. 1 (RE Silvio); Favorevoli n. 10; Contrari n.0

dichiara la deliberazione presente immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa ZEROLI Sonia